

**Osservazioni di Eni S.p.A. al Documento per la consultazione  
516/2018/R/GAS**

***"Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato 4825/2016, di annullamento della deliberazione ARG/gas 89/10 – Orientamenti relativi alle modalità di regolazione delle partite economiche tra venditori e clienti finali".***

San Donato Milanese, 5 novembre 2018

Il presente documento rappresenta le osservazioni di Eni S.p.A., in qualità di Utente del servizio di trasporto del gas naturale (UdB) nonché di operatore esercente attività di vendita, e della controllata Eni gas e luce, esercente l'attività di vendita, al documento per la consultazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Arera o Autorità) n. 516/2018/R/GAS *"Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato 4825/2016, di annullamento della deliberazione ARG/gas 89/10 – Orientamenti relativi alle modalità di regolazione delle partite economiche tra venditori e clienti finali"* (di seguito DCO).

### **Il diritto degli operatori al riconoscimento effettivo del credito vantato**

Dopo la rideterminazione del coefficiente k avvenuta con la delibera 737/2017/R/GAS, l'intervento dell'Arera si rende necessario per definire le modalità di gestione dei crediti insorti a favore dei venditori interessati dalla sentenza del Consiglio di Stato 4825/16.

Stante la citata sentenza e il conseguente diritto degli operatori a vedersi riconosciuti gli ammontari legati alla differenza tra la componente QEt originariamente determinata dall'Autorità e quella rideterminata con la delibera 737/2017/R/GAS, è imprescindibile che vengano definite modalità che garantiscano agli operatori il pieno recupero degli ammontari loro spettanti e, qualora le modalità stabilite dall'Arera comportino oneri aggiuntivi a carico degli operatori, il ristoro di tali costi.

Entrambe le soluzioni alternative in merito alle modalità di riconoscimento degli ammontari a favore degli operatori aventi diritto prospettate dall'Arera nel DCO non consentono però tale pieno recupero.

### **Incoerenza della prima soluzione proposta dall'Arera rispetto ad altri meccanismi della regolazione vigente e rispetto ai criteri della delibera 737/2017/R/GAS**

In particolare, la prima soluzione prospettata dall'Autorità (di seguito: Soluzione A) demanda ai venditori interessati la riscossione e gestione degli importi loro spettanti presso i clienti serviti in tutela nell'arco del biennio 2010-12.

Tenuto conto dei costi associati all'attività di ri-fatturazione, al recupero crediti, alla gestione di richieste di informazioni e alla gestione di reclami da parte dei clienti, e

considerando inoltre l'elevata frammentazione dei crediti vantati, questa soluzione, specie in assenza di meccanismi che garantiscano agli operatori la copertura dei significativi costi sostenuti, disincentiva il recupero, rendendo potenzialmente molto limitato, quando addirittura non azzerando, il saldo netto tra importi recuperati e costi sostenuti per recuperarli da parte degli operatori creditori.

La soluzione A presenta anche le seguenti problematiche:

- una possibile alterazione delle dinamiche del mercato retail, poiché comporterebbe un forte aumento dei reclami per gli operatori che si trovano ad effettuare i ricalcoli con le modalità indicate nel documento; questo elemento sarebbe particolarmente negativo sia per gli operatori coinvolti (quelli che avevano clienti serviti in tutela nel biennio 2020-12, non i nuovi operatori), sia per l'intero mercato, perché minerebbe la fiducia dei clienti rispetto al mercato del gas in una delicata fase di transizione;
- una amplificazione delle contestazioni legate alla prescrizione: non riteniamo che un messaggio in fattura (che precisi il fatto che il credito è insorto solo nel 2017 e quindi non è prescritto, anche se comporta ricalcoli risalenti al biennio 2010-12) possa essere sufficiente ad evitare che i clienti richiedano comunque la prescrizione degli importi;
- l'inserimento di ricalcoli nelle fatture di periodo comporterebbe un aumento del rischio credito sull'intero importo della fattura (è concreta la possibilità che il cliente che decide di contestare la fattura per l'inserimento del ricalcolo blocchi l'intero pagamento, invece di provvedere ad un pagamento parziale);
- la gestione delle rateizzazioni sulle fatture di periodo comporterebbe ulteriori complicazioni operative poiché richiederebbe di scorporare dal totale l'importo del ricalcolo da sottoporre a rateizzazione, operazione che oggi non viene effettuata dai sistemi perché è l'intero ammontare della bolletta che viene rateizzato (in ogni caso la rateizzazione dovrebbe essere prevista solo in caso di superamento dell'importo minimo di 50€ previsto dalla regolazione vigente).

Pertanto la Soluzione A appare del tutto differente rispetto ai meccanismi fino ad ora previsti dall'Autorità per regolare le differenze tra valori tariffari previsivi e valori consuntivati. Si pensi a titolo esemplificativo:

- al trattamento degli oneri di dispacciamento applicati da Terna sulla base della delibera 111/06, ed in particolare alle modalità di compensazione dei corrispettivi per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 44 dell'allegato A alla delibera 111/06;
- alle modalità di determinazione degli elementi PE, PD e del corrispettivo PED, per i quali il comma 20.2 del TIV prevede modalità di compensazione dei costi di approvvigionamento;
- a come l'Arera ha recentemente prospettato, nell'ambito del Documento per la consultazione 512/2018/R/GAS, l'introduzione di una nuova componente tariffaria addizionale del trasporto  $CV_{FC}$  destinata alla copertura delle somme relative ai fattori correttivi dei ricavi, di *capacity* e di *commodity*.

In tutti i citati casi, la differenza tra quanto previsto e l'effettivo viene "conguagliato" in un periodo successivo, "socializzando" di fatto tale differenza su una popolazione che in linea di principio potrebbe essere differente da quella del periodo precedente e agendo attraverso la valorizzazione di opportune componenti tariffarie.

Ad avviso della scrivente società, anche con riferimento all'erronea determinazione della componente QEt, l'Arera dovrebbe operare incidendo sulle componenti tariffarie con modalità analoghe a quelle abitualmente previste per compensare gli scostamenti tra valori inizialmente previsti e valori consuntivati.

Inoltre, in merito a quanto riconoscere ai venditori interessati, riteniamo che, in coerenza con l'approccio adottato dall'Arera nel rideterminare il valore del coefficiente "k" della delibera 737/2017/R/GAS, si debba applicare un principio di calcolo "ora per allora". L'ammontare riconosciuto dovrà pertanto essere pari a quanto gli operatori avrebbero verosimilmente incassato se avessero fin dal principio emesso fatture con il valore della QE corretto, maggiorato di tutti gli extra-costi legati al recupero. In particolare, adottando tale approccio, nella delibera 737/2017/R/GAS l'Autorità ha ritenuto opportuno *"maggiorare il valore del coefficiente k rideterminato, al fine di tenere conto degli extra oneri derivanti dalla rivalutazione monetaria degli importi spettanti ai soggetti beneficiari del ricalcolo del fattore k, stimabile nella misura di 0,002, anche in considerazione dell'andamento del saggio di interesse legale dal 2010 al 2018 compreso, ovvero fino al momento in cui potranno essere regolate le partite economiche derivanti dalle disposizioni del presente provvedimento"*. In buona sostanza l'Arera ha ritenuto opportuno riconoscere agli operatori la copertura dei costi finanziari

legati al riconoscimento differito nel tempo delle partite economiche cui avrebbero avuto diritto nel 2010-2012. Tali oneri finanziari erano peraltro gli unici riconoscibili al momento della rideterminazione del coefficiente "k", tenuto conto che tutti gli altri costi che gli operatori devono eventualmente sostenere sono invece legati alle differenti modalità di recupero, ancora da definire.

Pertanto, nella denegata ipotesi in cui l'Arera optasse per la Soluzione A, in coerenza con quanto sopra sarebbe necessario e imprescindibile il riconoscimento agli operatori aventi diritto della copertura di tutti i maggiori oneri cui andrebbero incontro.

### **Ottemperanza sostanziale della Sentenza CdS 4825/2016**

L'Arera è peraltro tenuta ad adoperarsi per l'ottemperanza non solo formale ma anche sostanziale della sentenza del CdS. Diversamente verrebbe minata la certezza del diritto e l'integrità della regolazione: l'Autorità potrebbe in linea di principio adottare decisioni non corrette che, anche qualora venissero poi valutate ingiuste dal giudice, non necessariamente verrebbero seguite da un intervento effettivamente correttivo; in questo modo, sia gli operatori dei settori energetici, che i clienti finali, non si sentirebbero tutelati neppure in presenza di una sentenza definitiva che dà loro ragione. Nel caso di specie, il disincentivo al recupero insito nella Soluzione A prospettata dall'Autorità si traduce in una mancanza di tutela degli operatori ai quali il Consiglio di Stato ha riconosciuto la ragione, accertando l'errore dell'Autorità nella determinazione iniziale del coefficiente "k".

### **Soluzione proposta**

In definitiva, l'unica soluzione che a nostro avviso l'Arera può percorrere, non solo nell'interesse degli operatori coinvolti, bensì del sistema intero perché consente di minimizzare quanto più possibile l'impatto sui clienti finali (complessivo - perché non genera costi aggiuntivi da dover recuperare - e unitario su ciascun cliente - perché "spalma" l'onere su una base clienti più ampia-) è quella di prevedere la socializzazione degli importi spettanti ai venditori che avevano servito clienti finali in tutela nel corso del biennio 2010-12. Ciò, attraverso una componente della tariffa di distribuzione volta ad alimentare un apposito fondo istituito presso la CSEA, da utilizzare per soddisfare i crediti insorti a favore dei venditori interessati dalla sentenza del Consiglio di Stato

(CdS) n. 4825/16, evitando di demandare ai venditori interessati la riscossione e gestione degli importi loro spettanti.

La soluzione suggerita ha il pregio di:

- non gravare il sistema di costi aggiuntivi;
- garantire una certa coerenza tra i clienti che contribuiscono a sostenere l'onere derivante dal provvedimento di ottemperanza adottato dall'Arera n. 737/2017/R/GAS e i clienti che hanno beneficiato della QEt ridotta nel biennio 2010-12, escludendo in particolare i clienti allacciati direttamente alla rete di trasporto;
- non comportare gli elementi di iniquità della Soluzione A nei confronti di clienti "buoni pagatori", posto che con la Soluzione A i clienti finali che corrispondono il conguaglio ai propri fornitori si troverebbero poi a contribuire economicamente anche per il meccanismo di socializzazione che consentirebbe ai venditori di recuperare parte degli importi non riscossi (come prospettato dall'Autorità al paragrafo 3.16 del DCO), che saranno presumibilmente molto elevati data la grande quantità di clienti cessati che, verosimilmente, non pagheranno la fattura fuori ciclo contenente i ricalcoli e verso i quali il venditore non ha leve per esercitare il proprio diritto alla riscossione del credito.

Tenuto conto dello sforzo in atto per mitigare l'impatto della congiuntura dei prezzi delle *commodities* sulle condizioni economiche nei regimi di tutela nei settori energetici, può essere preso in considerazione l'orientamento espresso dall'Autorità di voler diluire nel tempo l'impatto sui clienti finali, consentendo ai venditori interessati di recuperare progressivamente, nell'arco di 3 anni, gli importi cui hanno diritto.